COMUNE DI LONGI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



CITTA FILINGI GLITANA DI TILGGINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Reg. DEL 30 OTTOBRE 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 L.R. N. 9/2020 -FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 15,30 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione |__| - Ordinaria |_X_| - Straordinaria, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	Α	CONSIGLIERI COMUNALI	Р	Α
1. RUSSO Gaetano Aldo - PRES. C.C.	X		6. VICARIO Giuseppe		X
2. BELLISSIMO Eleonora – V/PRES. C.C.	х		7. ZINGALES Leone	x	
3. CALCO' Davide	X		8. CARRABOTTA Concetta	x	:
4. CORRAO Micol	X		9. SMIRIGLIA Cinzia	x	
5. LO SARDO Anna Maria Rita		х	10. MICELI Antonino		X

ASSEGNATI: N. 10	IN CARICA: N. 10	PRESENTI: N. 7	ASSENTI: N. 3
ASSEGNATI: N. 10	IN CARICA. N. 10	PRESENTI. N. 7	ASSENTE: N. S

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo assume la Presidenza.

- Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO (collegato attraverso WhatsApp).
- Sono presenti il Sindaco Geom. A. Fabio e il Vice/sindaco Dr.ssa Fiorella Cirrincione.
- Sono altresì presenti la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Gabriella Pidalà ed il Responsabile dell'Area Amministrativa Rag. Alfredo Pidalà.
- Il Segretario Comunale, videocollegato, attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.

La seduta è pubblica nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione da COVID - 19.

IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta di deliberazione relativa al 2° punto posto all'O.d.G. avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 L.R. N. 9/2020 – FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI." Di prosieguo, rappresenta ai presenti che la proposta in oggetto rientra nel quadro delle agevolazioni fiscali e tributario determinate dalla Regione Siciliana con vari interventi legislativi nel periodo di Look Down e successivo, attraverso la istituzione di un apposito fondo perequativo che per il comune di Longi ammonta a 71.816 euro. In particolate si tratta di una regolamentazione che consentirà all'Ente di effettuare sgravi in materia di tributi locali quali (COSAP, TARI e Imposta sulla pubblicità) in favore di esercenti che hanno subito danni dalla chiusura dei propri esercizi. Tali sgravi, che saranno opportunamente rendicontati secondo le linee di indirizzo della regolamentazione in proposta, verranno riconosciuti all'ente nell'esercizio corrente.

Il Presidente, al riguardo, invita il responsabile dell'Area Economica/finanziaria a specificare e meglio dettagliare la proposta in esame.

Infine, il Presidente, dopo le ulteriori delucidazioni ed approfondimenti da parte del citato responsabile, non essendovi ulteriori interventi, mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto esposto dal Presidente

Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto il parere reso dal Revisore Unico dei Conti;

Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 7 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli:.... 5
- Voti contrari:...... 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante del presente provvedimento.

Quindi il Presidente invita il Consesso a votare sull'immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 7 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli:.... 5
- Voti contrari:......

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N° 43/2020

Del 30/09/2020

PROPOSTA REGISTRO GENERALE Nº <u>180</u>/2020

Del 21.10.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 L.R. N.9/2020 – FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI.

IL SINDACO

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Longi, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 71.816,87;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda, che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro il termine del 15 ottobre 2020 prorogato con nota dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e delle Funzione Pubblica, prot. n. 94258 del 14 ottobre 2020, al 30 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Ritenuto, opportuno, riconoscere dei benefici agli operatori economici di cui all'art.11 cit. nel modo seguente:

Imposta Municipale propria

Riconoscere a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività.

Tassa rifiuti - TARI

Per il solo anno 2020, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, una riduzione della tassa in misura pari al 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile.

Cosap

Riconoscere a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di COSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddette attività.

Imposta Pubblicità

Riconoscere a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.

Ritenuto, pertanto, che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Longi creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell' an che nel quantum, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covd-19;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2020;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/08/2014;

Visto il Regolamento per l'applicazione del Canone occupazione spazi e aree pubbliche, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 Marzo 2018;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Longi a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "atto amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora essere adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all' an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Longi e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Tenuto conto che occorre regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - Imposta Pubblicità per i soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

- 1.- Approvare il Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 TARI 2020 Imposta Pubblicità Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali —, rimesso a corredo della presente per farne parte integrante e sostanziale quale **Allegato "A"**;
- 2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo Regolamento per le agevolazioni straordinarie ai fini dell'I.M.U. 2020 TARI 2020 Imposta Pubblicità Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche Art.11 L.R. n.9/2020

- Fondo Perequativo degli Enti locali è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all' an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Longi e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
- 3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, che è soggetta all'avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento;
- 5 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 44/1991.

Il Responsabile del Servizio Aributi

To Rag. Rosa Maria Sahillirò

Il Proponente
Il Sindaco Geom Autonino Fabio

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA Longi 09/10/2020

> LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA (Rag. Gabriella Pidalà)

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì 09/10/2020

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.10. 2020

COMUNE DI LONGI Città Metropolitana di Messina

Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali —.

Approvato con deliberazione C.C. n.

INDICE

TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali

- Art. 1 Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020
- Art. 2 Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020
- Art. 3 Misure straordinarie per TOSAP valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020
- Art. 4 Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITA' valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020
- Art. 5 Entrata in vigore
- Art. 6. Condizioni sospensive

TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 -TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali

Art. 1. Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

- 1. E' riconosciuta in favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta à titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività;
- 2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile;
- 3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;

Art. 2. Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. Per il solo anno 2020 la tassa è ridotta, con una diminuzione del 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile, per le seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-1:

	the state of the s	
Categoria	Descrizione	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	
2	Cinematografi e teatri	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	
- 5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizioni, autosaloni	
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	
	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	
13	durevoli	
	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,	
15	antiquariato	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	
30	Discoteche, night club	
31	Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e o ricreativo	

- 2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista per le utenze non domestiche del regolamento della tassa rifiuti;
- 3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;

Art. 3. Misure straordinarie per TOSAP valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

- 1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;
- 2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
- 3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;

Art. 4. Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITÀ valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.

Art. 5. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

Art. 6. Condizioni sospensive.

- L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Longi e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.
- 2. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Revisore Unico

Verbale n. 16 del 21.10.2020

Il giorno 21.10.2020 alle 11,00 presso il proprio ufficio in Mascali (CT) Via San Biagio n. 20, la sottoscritta Revisore dei Conti Rag. Angela Grasso, nominata con deliberazione del C.C. n. 41 del 10/11/2017,

Esaminata la proposta di deliberazione n. 43 del 30.09.2020 ricevuta per pec il 9/10/2020 avente ad oggetto: "Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.R. n.9/2020 – fondo perequativo degli enti locali.

ha espresso compiuto parere che si allega al presente verbale per farne parte integrante,

Il suddetto parere, firmato digitalmente, verrà inviat0 per competenza agli Organi Istituzionali dell'Ente.

Alle ore 12,30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione digitale del presente verbale.

Revisore Unico

Rag. Angela Grasso

firmato



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Località Campetto Plurimo 98070 LONGI (ME)

Ufficio Revisore Unico dei Conti

Parere n. 13/2020

Vista ed esaminata la seguente documentazione:

La proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale n. 43 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto: "Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.R. n.9/2020 – fondo perequativo degli Enti Locali.

Visto

l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato

che è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale; che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda, che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto; che per il Comune di Longi, la predetta norma ha determinato il fondo spettante in complessivi € 71.816,87;

Premesso ché

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/08/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'IMU;

con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 22 Marzo 2018 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del Canone occupazione spazi e aree pubbliche;

Ritenuto

opportuno, riconoscere dei benefici agli operatori economici di cui all'art.11 cit. nel modo seguente:

Imposta Municipale propria

Riconoscere a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività.

Tassa rifiuti - TARI

Per il solo anno 2020, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, una riduzione della tassa in misura pari al 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile.

Cosap

Riconoscere a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di COSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddette attività.

Imposta Pubblicità

Riconoscere a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.

Dato atto

che gli adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora essere adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione Siciliana;

Ritenuto

che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all' an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Longi e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli

artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Considerato

che occorre regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - Imposta Pubblicità per i soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Visti

- > il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti

i pareri favorevole resi in ordine alla:

Regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 della rag. Gabriella Pidalà reso in data9/10/2020;

Regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 della rag. Gabriella Pidalà reso in data9/10/2020;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto, considerato, atteso, preso atto ed analizzato,

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 relativamente sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a

condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali."

Revisore Unico

Rag. Angela Grasso

f.to digitalmente

	igliere Anziano
Miq	ol CORRAO Corres
Hicol	Corres

Il Presidente
Gaetano Aldo RVSSO
m

Il Segretario Comunale f.to Dott. Enrico SPALLINO